

Appalto 2/2025: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA CAR (CONTRACTOR'S ALL RISKS) E DECENNALE POSTUMA DELLE OPERE CIVILI E DI SISTEMA DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO.
CUP: C71F20000020005
CIG: *****

ALLEGATO 3 – CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA POLIZZA CAR (CONTRACTOR'S ALL RISKS) E DECENNALE POSTUMA DELLE OPERE CIVILI E DI SISTEMA DELLA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO.

SCHEDA TECNICA (SEZIONE CAR)

Contraente/Concessionaria/ Committente/Stazione Appaltante:

Il Commissario Straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino, o qualsiasi soggetto subentrante

Appaltatore/Esecutore dei servizi/lavori/forniture:

BASE: Lotto funzionale 1 "Rebaudengo-Porta Nuova" eventualmente suddiviso nei seguenti due lotti costruttivi:

Lotto Costruttivo 1: "Rebaudengo-Croce Rossa"

Lotto Costruttivo 2: "Croce Rossa-Porta Nuova"

OPZIONE: Lotto funzionale 2 "Porta Nuova-Politecnico"

Lotto Costruttivo 3 "Porta Nuova-Politecnico"

Assicurato:

Contraente/Concessionaria/ Committente/Stazione Appaltante, Appaltatori (come sopra definito), Subappaltatori, Concedente, Enti Finanziatori, Progettisti, Alta Sorveglianza, Direzione lavori, Responsabili della Sicurezza, Fornitori e subfornitori, relativamente alle attività svolte in cantiere ed in genere tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione dell'opera, in forza di un contratto di prestazione identificato e retribuito, ciascuno per i propri rispettivi interessi.

Descrizione dei lavori: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE (INCLUSE OPERE DI SISTEMA E FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE) PER LA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO - TRATTA "REBAUDENGO – POLITECNICO".

Lotto funzionale 1 "Rebaudengo-Porta Nuova", per le opere civili è suddiviso nei lotti costruttivi 1 (Rebaudengo – Croce Rossa) e 2 (Croce Rossa – Porta Nuova)

Lotto funzionale 2 "Porta Nuova-Politecnico" (IN OPZIONE) – sia per le opere civili che per le opere di sistema/materiale rotabile

Luogo esecuzione lavori: Vedere descrizione lavori

Durata dei lavori: PARTE BASE 1950 giorni nc (totale per il Lotto Funzionale 1):
Lotto Costruttivo 1 opere civili e impianti non di sistema: 1620 gg nc più 24 mesi di manutenzione estesa
Lotto Costruttivo 2 opere civili e impianti non di sistema: 1890 gg nc più 24 mesi di manutenzione estesa
Lotto funzionale 1 opere di sistema: 1371 gg nc

PARTE OPZIONALE 1865 giorni nc (totale per il Lotto Funzionale 2):

Lotto Costruttivo 3 opere civili e impianti non di sistema: 1520 gg nc

Lotto funzionale 2 opere di sistema: 625 gg nc

Somma Assicurate: Sezione A – Danni Materiali Diretti

Partita 1 – Opere

PARTE BASE

Valore complessivo stimato in totale in € **1.347.606.080,93** suddiviso come segue:

➤ Tratta funzionale 1 “Rebaudengo-Politecnico”

✓ Lotto funzionale 1 “Rebaudengo-Porta Nuova”

Opere Civili e impianti non di sistema (compresi oneri della sicurezza)

- Lotto Costruttivo 1 “Rebaudengo-Croce Rossa”: € 381.488.319,02
- Lotto Costruttivo 2 “Croce Rossa-Porta Nuova”: € 559.207.882,10

Opere di sistema (compresi oneri della sicurezza): € 226.535.728,98

Materiale Rotabile Mobile/Forniture: € 158.152.284,29

Progettazione:

- Opere civili e impianti non di sistema - Progetto Esecutivo con metodologia BIM, Piano della sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC), prestazioni accessorie:
 - Lotto Costruttivo 1 “Rebaudengo-Croce Rossa”: € 8.201.371,00
 - Lotto Costruttivo 2 “Croce Rossa-Porta Nuova”: € 9.979.364,00
- Opere di sistema
 - Documento di interfaccia Opere Civili/Opere di Sistema per la Tratta funzionale 1 “Rebaudengo-Politecnico”: € 353.001,60
 - Progetto di Fattibilità tecnico-economica con metodologia BIM, Piano della Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC) per la Tratta funzionale 1 “Rebaudengo-Politecnico”: € 2.102.219,77
 - Progetto Esecutivo con metodologia BIM, Piano della sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC): € 1.585.910,17

PARTE OPZIONALE

Valore complessivo stimato in totale in € **330.600.912,04** suddiviso come segue:

➤ Tratta funzionale 1 “Rebaudengo-Politecnico”

✓ Lotto funzionale 2 “Porta Nuova-Politecnico”

Opere Civili e impianti non di sistema (compresi oneri della sicurezza)

- Lotto Costruttivo 3 “Porta Nuova-Politecnico”: € 235.883.892,03

Opere di sistema (compresi oneri della sicurezza): € 58.609.435,02

Materiale Rotabile Mobile/Forniture: € 30.619.500,00

Progettazione:

- Opere civili e impianti non di sistema - Progetto Esecutivo con metodologia BIM, Piano della sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC), prestazioni accessorie:
 - Lotto Costruttivo 3 “Porta Nuova-Politecnico”: € 4.954.565,00
- Opere di sistema

- Progetto Esecutivo con metodologia BIM, Piano della sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC): € 533.419,99

Partita 2 – Preesistente:

Lotto Costruttivo 1: € 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
 Lotto Costruttivo 2: € 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
 Lotto Costruttivo 3 (Opzionale): € 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata

Partita 3 – Demolizione Sgombero:

Lotto Costruttivo 1: € 5.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
 Lotto Costruttivo 2: € 5.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
 Lotto Costruttivo 3 (Opzionale): € 5.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata

Sezione B – RCT

Lotto Costruttivo 1: € 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
 Lotto Costruttivo 2: € 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
 Lotto Costruttivo 3 (Opzionale): € 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata

Definizioni

1. Ai fini del presente Allegato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

- a)* «**Affidatario**»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
- b)* «**Aggiudicatario**»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione;
- c)* «**Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture**»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, *ll)* , *ss)* e *tt)* , del Codice;
- d)* «**Assicurato**»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo;
- e)* «**Assicurazione**»: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa;
- f)* «**Azioni di Terzi**»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);
- g)* «**Banca**»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- h)* «**Codice**»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- i)* «**Commissione**»: somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;
- l)* «**Concessioni di lavori pubblici e servizi**»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, *uu)* e *vv)* , del Codice;
- m)* «**Contraente**»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società;
- n)* «**Decreto**»: il presente provvedimento;
- o)* «**Esecutore dei lavori**»: gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;
- p)* «**Fideiussione**»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;

- q) «Forza maggiore»:** eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;
- r) «Franchigia»:** la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente;
- s) «Garante»:** la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere *g*), *v*) e *u*) , che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;
- t) «Gravi difetti costruttivi»:** difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente;
- u) «Impresa di assicurazione»:** impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;
- v) «Intermediario finanziario»:** società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- z) «Indennizzo/Risarcimento»:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- aa) «Lavori»:** le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere *nn*) e *oo*) , del Codice;
- bb) «Luogo di esecuzione delle opere»:** il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;
- cc) «Offerente»:** l'operatore economico che presenta offerta;
- dd) «Opere»:** le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera *pp*) , del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
- ee) «Opere preesistenti»:** opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;
- ff) «Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata»:** le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;
- gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata»:** le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera *ff*) , come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili;
- hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»:** periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice;
- ii) «Premio»:** somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;
- ll) «Progettista dei lavori»:** il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice;
- mm) «Quota di responsabilità»:** nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;
- nn) «Responsabile del procedimento»:** il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;
- oo) «Scheda Tecnica»:** la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa;
- pp) «Schema Tipo»:** lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni;
- qq) «Scoperto»:** la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;
- rr) «Sinistro»:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
- ss) «Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»:** l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;
- tt) «Società»:** l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- uu) «Stazione appaltante o committente»:** i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera *o*) , del Codice

Si precisa che tutti i riferimenti al D.Lgs. n. 50/2016, così come previsti negli schemi Tipo di Polizza vigenti, devono intendersi sostituiti con i relativi riferimenti al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

1. La Società si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualità di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa.

2. L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate;

Partita 2 - Opere preesistenti

il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato- dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate;

Partita 3 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Art. 2. -Assicurato

1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il Contraente.

Art. 3. Condizioni di assicurazione

1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Società può in qualunque momento avere accesso;
- b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice;
- c) venga fornita alla Società copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- e) il Contraente abbia indicato alla Società nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

3. Inoltre l'assicurazione è prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate.

Art. 4. Esclusioni specifiche della Sezione A

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, la Società non è obbligata ad indennizzare:

- a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
- b) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- c) i danni di cui deve rispondere L'Esecutore dei lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
- d) i danni da azioni di terzi;
- e) i danni da forza maggiore;
- f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante);
- g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con L'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

2. La Società inoltre non è obbligata a indennizzare:

- i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:
 - i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
 - i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
 - i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
 - i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro L'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
 - i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;
- l) nel caso di esecuzione di dighe:
 - l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
 - l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate;
 - l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti;
 - l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche;
 - l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva;
 - l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti;
 - l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità.
- 3. Per L'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti:
 - m) lavori su opere ed impianti preesistenti:
 - m.1) i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre L'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma;
 - n) lavori su beni artistici:
 - n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro, mediante L'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con L'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione.
Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.

Art. 5. Somma assicurata - Modalità di aggiornamento della somma assicurata

1. La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di:
 - a) lavori a corpo
 - b) lavori a misura
 - c) prestazioni a consuntivo
 - d) lavori in economia
 - e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione.
2. La predetta somma può essere al massimo pari all'importo a base di gara.
3. La somma assicurata per le Partite 2 e 3 è stabilita nel bando di gara.
4. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
5. Il Contraente deve comunicare alla Società, entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Società emetterà le relative appendici di polizza per la variazione.

6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.

Art. 6. Durata dell'assicurazione

1. L'efficacia dell'assicurazione:

- a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori;
- b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice;
- c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate.

2. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 7. Garanzia di manutenzione

1. Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonché gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica.

2. Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ. La durata del periodo di manutenzione è indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non può superare i ventiquattro mesi.

Art. 8. Interruzione o sospensione della costruzione

1. In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto all'indennizzo.

2. Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 29.

3. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.

Art. 9. Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio

1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere

Art. 10. Oggetto dell'assicurazione

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Art. 11. Assicurato

1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente.

Art. 12. Condizioni dell'assicurazione

1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile;
- b) la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attività e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice;

- c) i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Società dello stato documentato degli stessi, antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato.
- L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente.

2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 13. Delimitazione dell'assicurazione

1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, L'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti;
- d) le società le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 14. Esclusioni specifiche della Sezione B

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 16, L'assicurazione non comprende:

- a) i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che L'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti;
- c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo L'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- e) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per L'esecuzione dei lavori;
- f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
- g) i danni derivanti da polvere;
- h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
- i) i danni da furto;
- l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
- p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo;
- q) i danni da azioni di terzi;
- r) i danni da forza maggiore;
- s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.

Art. 15. Durata dell'assicurazione

1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.

2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B

Art. 16. Delimitazione dell'assicurazione

1. La Società non è obbligata a indennizzare:

- a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;
- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
- d) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere;
- e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti, comunque, noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
- f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.

La Società non è inoltre obbligata per:

- a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che L'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

3. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

Art. 17. Scoperto o franchigia in caso di sinistro

Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

Art. 18. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.

Art. 19. Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

1. La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha L'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.

2. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al più presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla Società, che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura.

3. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ..

4. I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 20. Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato

1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve:
 - a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;
 - b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
 - c) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
 - d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
 - e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio.
3. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, può prendere tutte le misure necessarie.
4. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve:
 - a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
 - b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
 - c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
5. In ogni caso L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B.
6. L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Art. 21. Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

1. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
 - a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti,
 - b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue:
 - a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
 - b) ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
 - c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
 - d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
3. Il Committente, qualora lo richieda, può partecipare come osservatore alle operazioni peritali.
4. L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Codice.

Mandato dei Periti (Sezione A)

1. I Periti devono:
 - a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 5;

- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.
2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 21, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti.
3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
4. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 22. Premio

1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.
2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella Scheda Tecnica e successive appendici di aggiornamento.
3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.
4. L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andrà calcolato applicando il tasso originario di stipula più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione.
5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.
6. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
7. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che L'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.

Art. 23. Assicurazione parziale - Regola proporzionale

Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 24 Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

1. La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Società per uno o più sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.
3. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.

Art. 25 Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 26 Pagamento dell'indennizzo

1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Società al terzo danneggiato.
2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.

Art. 27 Titolarità dei diritti

1. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
2. È compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.
3. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per L'Assicurato.
4. L'indennizzo o il risarcimento liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 28 Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B)

1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.
3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
4. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art. 29 Proroga dell'assicurazione

1. La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b).
2. In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 30 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 31 Rischio cyber

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
 - 4) utilizzo di cripto valute;
 - 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;

- c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
- d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
- e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
- 2) «Violazione del Sistema Informatico».

Art. 32 Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 33 Foro competente

1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.

2. In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 34 Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTE

1) Deducibili

In caso di sinistro in riferimento alla sezione A di polizza, fatto salvo quanto diversamente previsto dalle specifiche Condizioni Particolari, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti deducibili per sinistro:

Sezione A

Opere civili in galleria:	Scoperto 10% minimo € 1.000.000,00
Opere civili di stazioni, pozzi e manufatti:	Scoperto 10% minimo € 350.000,00
Opere di sistema, materiale rotabile e forniture:	Scoperto 10% minimo € 100.000,00

Altre opere:

per danni da acqua, frana, crollo, eventi naturali non rientranti nella definizione di forza maggiore:	Scoperto 10% minimo € 50.000,00
danni per azioni di terzi:	Scoperto del 10%, min. euro 100.000,00.
per danni da ogni altra causa:	scoperto 10% min. € 25.000,00

Sezione B

Limitatamente a cose ed animali:	Scoperto 10% minimo € 25.000,00
----------------------------------	---------------------------------

Precisazione:

Tutti i limiti di indennizzo riportati in polizza si intendono applicabili separatamente a ciascun Lotto Funzionale.

2) Precisazione - Impianti e Opere preesistenti

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell'assicurazione.

Non si considerano impianti ed opere preesistenti le cose assicurabili in Partita 1, o comunque tutti i macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l'esecuzione dei lavori.

Si precisa che per opere ed impianti preesistenti si intendono i manufatti, presenti nel luogo di esecuzione delle opere assicurate, a carico dei quali sia previsto un intervento diretto connesso all'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.

Resta pertanto inteso che fabbricati e manufatti di Terzi per i quali non siano previsti interventi diretti su di essi sono esclusi dal novero degli impianti ed opere preesistenti e gli eventuali danni a tali enti risultano coperti nell'ambito della Sezione B.

Per ogni sinistro si applica una franchigia di scoperto 10% min € 150.000,00

3) Precisazione – Danni a fabbricati di Terzi

Si prende atto che i danni ai fabbricati di Terzi sono risarcibili esclusivamente in Sezione B. Resta inteso che la garanzia è estesa anche ai danni parziali senza limitazione al solo crollo totale o parziale o al pericolo di crollo. Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% min. € 25.000,00 per sinistro.

4) **Precisazione - Luogo di esecuzione dei lavori**

Si precisa che per “luogo di esecuzione delle opere” si intende il cantiere e/o qualunque altro luogo – anche esterno al cantiere, quali piste e/o strade di servizio, aree di cava e discarica – nonché i luoghi ove si trovano le opere temporanee o provvisorie, i materiali destinati all’esecuzione delle opere assicurate, gli impianti e le attrezzature e dove si svolgano i lavori principali ed accessori connessi alle opere oggetto della copertura e le vie di percorso tra l’area di cantiere e i suddetti luoghi e viceversa. Si intendono inclusi i siti produttivi delle Società Consorziato e subappaltatori di ogni livello all’interno di un raggio di 10km dall’area di cantiere.

Si precisa inoltre che i cantieri possono presentare soluzioni di continuità sul terreno e pertanto le macchine operatrici impegnate sui cantieri per operare nell’una e nell’altra parte dei cantieri sono costrette a superare la suddetta soluzione di continuità; in questa ipotesi la garanzia di responsabilità civile dovrà intendersi ugualmente operante.

La società risponde inoltre di eventuali danni occorsi ad enti immagazzinati al di fuori dell’area di Cantiere nel limite di € 5.000.000 per sinistro e per durata. In caso di danno rimane a carico dell’Assicurato lo scoperto del 10% col minimo di min 100'000,00.

Restano comunque esclusi i rischi della circolazione su strada pubblica aperta al traffico (legge 990 smi).

5) **Precisazione – Qualifica assicurato**

Si intendono assicurati ai fini della presente polizza, ad integrazione di quanto previsto dall’ art. 2 della Sezione A e dell’Art. 11 della Sezione B dello schema tipo 2.3, oltre che il Contraente anche il Committente, le singole imprese consorziate, l’appaltatore, i subappaltatori, la direzione dei lavori, la direzione tecnica, l’alta sorveglianza, i fornitori, i subfornitori, i progettisti, la società consortile, e in generale tutte le figure coinvolte nell’esecuzione dei lavori e della progettazione in virtù di regolare contratto o patto di lavoro e relativamente alle loro attività in cantiere, oltre che eventuali soggetti che dovessero subentrare al Contraente originario.

6) **Precisazione – Operatività della polizza a primo rischio**

Si precisa che sia la Sezione A che la Sezione B devono intendersi prestate in forma primaria rispetto ad altre assicurazioni.

7) **Precisazione – Durata e operatività della copertura**

Con riferimento a quanto previsto dagli artt. 6, 15 e 31 dello schema tipo 2.3, a parziale deroga di quanto in essi contenuto, si precisa che la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori **per ciascuna singola parte di opera oggetto di assicurazione** e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio al termine del periodo indicato nella scheda Tecnica.

La società si obbliga a prorogare la copertura assicurativa in caso di ritardo nell’ emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvo adeguamento del premio in base alle correnti condizioni di mercato.

Anche al di fuori delle ulteriori ipotesi di cui all’art. 29 dello schema tipo 2.3 si precisa che è prevista la c.d. “proroga tecnica” del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 120, co. 11, D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

In caso di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio per parti determinate dell’Opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio conseguente verrà calcolato secondo quanto previsto al successivo Art. 39, sulla somma assicurata al netto delle opere già collaudate non più assicurate. Con riferimento a quanto previsto dall’ art. 8 dello schema tipo 2.3 si precisa ulteriormente che la cessazione, l’interruzione o la sospensione dei lavori non comporta la perdita di efficacia del rapporto assicurativo.

8) **Esonero comunicazione subappaltatori**

A parziale deroga dell’art. 3 comma 1) lettera e) dello schema tipo 2.3, la Società esonera il contraente alla preventiva comunicazione dei nominativi dei subappaltatori e delle opere subappaltate e dei fornitori di ogni livello.

9) **Aggiornamento della Somma assicurata**

La somma assicurata alla partita 1 di polizza deve corrispondere al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali e impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa.

Si precisa, inoltre, che la somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all’importo di aggiudicazione delle singole opere oggetto di assicurazione (comprensivo di parte base e di ogni forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara) al netto del ribasso d’asta.

A parziale deroga dell'Art. 5 delle condizioni dello Schema Tipo 2.3, si conviene tra le parti che gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata (a meno di proroghe e/o varianti in corso d'opera e dell'aggiornamento conseguente a quanto precisato nel capoverso precedente in relazione all'effettivo importo delle somme assicurate a seguito dell'aggiudicazione delle singole opere) saranno comunicati alla società alla fine dei lavori. Ciò premesso non trova pertanto applicazione il disposto relativo alla "regola proporzionale" di cui all'art. 25 delle condizioni dello Schema Tipo 2.3.

Quanto sopra sempre che le variazioni non superino il 3% della somma assicurata iniziale, nel qual caso dovrà essere fatta comunicazione alla Società con conseguente aggiornamento del premio. Mancata comunicazione per variazioni superiori al 3% porterà alla validità dell'art.25.

Si precisa inoltre che le somme assicurate alle Partite 2 e 3 sono importi a "primo rischio assoluto", per i quali quindi non vale quanto disposto al suddetto art. 25.

10) Costi di demolizione e/o di sgombero

Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato alla Partita 3 e senza applicazione della regola proporzionale (articolo 1907 del Codice Civile), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico ed atto a recepire, dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Limite di Indennizzo € 5.000.000 per sinistro e per durata.

11) Parificazione dei danni

Si conviene fra le parti di considerare garantiti con la presente Polizza i guasti arrecati per ordine dell'Autorità nonché quelli arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l'evento dannoso, purché rientranti nell'Art. 1914 C.C.

Limite di Indennizzo € 10.000.000,00 per sinistro e per durata.

12) Danni da eventi di Forza Maggiore - Danni da Eventi Naturali (danni all'opera; danni a terzi per i quali l'assicurato abbia responsabilità)

A parziale deroga dell'art. 4 lettera e), ferme le altre delimitazioni di polizza, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a Partita 1 causati da eventi naturali di forza maggiore in genere.

Ai fini della presente estensione di garanzia s'intende per evento di forza maggiore il ripetersi o il sommarsi di azioni dannose direttamente o indirettamente riconducibili a una stessa causa prima e verificatisi durante un periodo pari a 168 ore consecutive, in relazione a alluvioni, inondazioni ed allagamenti, durante un periodo pari a 72 ore consecutive per qualunque altro evento.

Nel caso di sinistri verificatisi in occasione di terremoto, la garanzia assicurativa è subordinata alla dimostrazione da parte dell'Assicurato che si sia tenuto conto, nella stesura del progetto, del rischio terremoto e che ci si sia attenuti, nell'esecuzione dei lavori, alle relative norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche e le relative disposizioni concernenti l'applicazione delle stesse in vigore nel luogo di costruzione.

Relativamente ai danni da inondazioni, alluvioni, allagamenti e fenomeni meteo, l'indennizzabilità degli stessi è subordinata al fatto che siano state prese adeguate misure di sicurezza in sede di progettazione e di realizzazione dell'opera.

A questo proposito, si conviene che tali misure di sicurezza, per essere adeguate, devono tenere in considerazione la frequenza e l'entità delle inondazioni, alluvioni, allagamenti e fenomeni meteo – rilevabili dalle informazioni degli uffici competenti per il controllo delle acque e del servizio meteorologico – riguardo all'ubicazione del rischio ed a tutta la durata assicurativa, e ciò per un periodo di ricorrenza fino ad almeno 20 anni.

Relativamente alla presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dello scoperto del 10% con il minimo di € 1.000.000,00

in nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare importo superiore ad 75.000.000,00 per sinistro e per l'intera durata della polizza, relativamente a ciascun lotto.

12 bis) Eventi naturali in genere

In riferimento alla definizione di forza maggiore di cui alle CGA, ove vi siano eventi naturali non rientranti all'interno di detta definizione, in caso di danno rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% con minimo di euro 1.000.000,00 per sinistro fermi i limiti previsti nella condizione particolare 12 e in aggregato con questa.

13) Danni da Azioni di Terzi

A deroga del primo comma, lettera d) dell'art. 4 della sezione A dello schema Tipo 2.3, la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da o in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi. Per atto di terrorismo si intende un atto compreso ma non limitato all'uso di forza o violenza e/o minaccia compiuto da qualunque persona o gruppo di persone, sia che agiscano individualmente o per conto o in connessione con una organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di mettere la popolazione o qualsiasi parte di essa in stato di terrore. Sono comunque escluse le perdite, i danni, i costi e spese di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente causati o collegati ad inquinamento, contaminazione, uso di sostanze biologiche, chimiche, radioattive o nucleari.

La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola mediante preavviso di giorni 30 (trenta) da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata. In caso di disdetta da parte della società, trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

La presente clausola si intende valida anche ai sensi della Sezione B; il primo comma, lettera q) dell'art. 14 dello Schema Tipo 2.3 deve pertanto intendersi abrogato.

Limite di indennizzo per evento e per durata non inferiore:

- atti terrorismo o sabotaggio: Euro 30.000.000,00

- atti vandalici o dolosi, scioperi, sommosse e tumulti popolari: Euro 30.000.000,00

Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, min. Euro 100.000,00.

14) Furto e rapina

A parziale deroga del primo comma, lettera d) dell'art. 4 della Sezione A dello Schema Tipo 2.3, la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da o in conseguenza di furto, tentato furto o rapina. La presente clausola si intende valida anche ai sensi della sezione B. Il primo comma, lettera i) dell'art. 14 dello Schema Tipo 2.3 deve quindi intendersi abrogato.

Relativamente alla presente estensione di garanzia, per ogni sinistro risarcibile, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 20% dell'indennizzo dovuto col minimo di € 50.000,00.

Il limite di indennizzo è fissato in € 5.000.000,00 per sinistro con il sottolimito di € 2.500.000,00 per il furto di cavi e materiale in rame.

15) Danni derivanti da errata o insufficiente progettazione e calcolo, con estensione ai danni da vizi di materiale, difetti di fusione, errata saldatura, errori di fabbricazione, inclusi i danni alla parte affetta (LEG3/06).

A parziale deroga del primo comma, lettera f) dell'art. 4 della Sezione A dello Schema Tipo 2.3, la Società risponde per danni materiali e diretti alle cose assicurate causate da o in conseguenza di errori di progettazione e/o insufficiente progettazione, calcolo, compresa la parte affetta, ancorché gli stessi trovino origine in periodi antecedenti alla decorrenza della polizza e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.

Per le opere impiantistiche la copertura è operante anche per vizi di materiale, difetti di fusione ed errori di fabbricazione.

È escluso il rimborso dei costi per l'eliminazione degli stessi vizi, difetti ed errori alla parte dell'opera già eseguita, anche se non danneggiata. È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione e calcolo per la parte dell'opera ancora da realizzare.

La presente clausola si intende valida anche ai sensi della Sezione B; il primo comma, lettera s) dell'art. 12 dello Schema Tipo 2.3 deve pertanto intendersi abrogato. Rimane comunque esclusa la RCT professionale e quanto previsto dagli schemi tipo 2.1 e 2.2.

Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, min. € 1.000.000,00

Il limite di indennizzo è fissato in € 30.000.000,00 per sinistro e per durata con sublimite per la parte affetta € 10.000.000,00 per sinistro e per durata.

16) Clausola Gallerie - Opere in sotterraneo

A parziale deroga dell'Art.4 "Esclusioni specifiche della Sez. A", si conviene che in caso di perdite o danni risarcibili alle opere in sotterraneo (intese per tali: gallerie, stazioni, pozzi, cut & cover, imbocchi), si conviene tra le Parti che l'impegno della Società è limitato ai costi sostenuti per ripristinare l'opera ad uno standard o uno stato della opera assicurata tecnicamente equivalente a quello antecedente la perdita o il danno. L'indennizzo in ogni caso non deve superare il 120% della media originale dei costi di costruzione per metro del settore direttamente danneggiato.

17) Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità e di accelerazione

A parziale deroga dell'Art.4, primo comma lettera g) delle condizioni dello Schema Tipo 2.3, sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità (compresi i trasporti aerei) e le spese e i costi ragionevolmente sostenuti dall'Assicurato per accelerare i lavori temporanei o permanenti direttamente connessi alla riparazione o la ricostruzione delle opere assicurate alla Sezione A atti a riportare le parti danneggiate nelle condizioni che avevano prima del sinistro con l'esclusione delle spese e dei costi per accelerare il completamento di opere assicurate alla sezione A che non abbiano subito un danno; purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della Sezione A e fino ad un importo massimo del 20% del danno indennizzabile con il massimo di Euro 5.000.000,00 per sinistro e durata.

L'assicurato dovrà fornire, a supporto della richiesta di indennizzo, le informazioni necessarie alla verifica che le spese e i costi di accelerazione non sono state fatti inconsideratamente.

18) Ripristino piazzali e aree di cantiere

Si intendono compresi i costi necessariamente sostenuti dall'assicurato per sgomberare, ripristinare, ricostruire le aree definite "luogo di esecuzione dei lavori" danneggiate da evento per il quale è prestata la garanzia assicurativa dalla presente polizza solo in presenza di danno materiale alle cose assicurate alle Partite 1 e 2 di polizza. Si intendono le spese per smaltire i residui rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al DPR 915/82 e quelli radioattivi disciplinati dal DPR 185/64 smi.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% col minimo di € 50.000,00 per sinistro.

Il limite di indennizzo è fissato in € 250.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per durata.

19) Danni da residuati bellici ed esplosivi

A parziale deroga dell'art. 4 lettera b) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i danni materiali e diretti alle opere assicurate alla Partita 1) causati da residuati bellici di ogni tipo interessati durante l'esecuzione dei lavori.

L'operatività della presente estensione di garanzia è subordinata al preventivo completamento positivo, con relativa certificazione, delle opportune operazioni di sminamento e bonifica delle aree interessate ai lavori di realizzazione delle opere assicurate.

Restano esclusi i danni a mezzi e/o attrezzature utilizzate per le suddette operazioni di sminamento e bonifica ed avvenuti nel corso delle operazioni medesime.

Sono inoltre esclusi i danni derivanti da Terrorismo.

La presente Condizione Particolare è inoltre subordinata al fatto che la presenza dei residuati bellici al momento del sinistro non sia conseguenza di uno stato di guerra in corso nella nazione del progetto.

Relativamente alla presente estensione di garanzia:

il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 100.000,00;

in nessun caso la Società sarà tenuta ad indennizzare importo superiore ad € 2.000.000,00 per sinistro e per l'intera durata della polizza.

20) Beni Archeologici

Si prende atto che i lavori assicurati alla Sezione A possono svolgersi in aree di interesse archeologico; alla luce di quanto sopra nel caso di ritrovamento di beni archeologici la Società si impegna a rispondere di eventuali danni verificatisi nel corso della loro rimozione autorizzata dalla sovrintendenza ai beni culturali.

L'obbligo della Società consiste nel ripristino del bene nello stato documentato al suo rinvenimento, restando esclusa ogni perdita di valore artistico, storico o culturale.

Sono altresì compresi gli eventuali danni da furto, nel caso e fino a quando l'onere della custodia degli stessi, con un limite temporale massimo di mesi 12 dalla data del ritrovamento, fosse a carico dell'Assicurato e sempre che sia curata la buona conservazione di tali beni e il luogo di deposito degli stessi sia dotato di regolare servizio di sorveglianza.

Per tale estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento è pari a € 1.000.000,00 per sinistro e per durata di polizza.

Per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato lo scoperto del 10% col minimo di Euro 25.000,00, salvo il caso di furto dove rimane a carico dell'assicurato lo scoperto 20% minimo € 25.000,00 ed il massimale va considerato in aggregato con la condizione particolare 14.

21) Spese di ricerca e localizzazione del danno

Si precisa che sono risarcibili i costi sostenuti e debitamente documentati dall'Assicurato per la ricerca e localizzazione di un danno risarcibile a termini di polizza.

Il limite di indennizzo è fissato nel limite del 20% del danno indennizzabile con il massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per durata.

22) Ricostruzione archivi

La società risponde di eventuali perdite o danni a schedari, disegni, documenti, archivi (ricostruzione), materiale contabile e tecnico. Il limite di indennizzo è fissato in € 200.000,00 per sinistro.

23) Qualifica di terzi

Fermo quanto previsto all'art. 13 dello Schema tipo 2.3, sono considerati terzi il Committente / Contrante, nonché appaltatori, subappaltatori, fornitori e persone presenti nei luoghi di esecuzione delle opere e che siano in rapporto di dipendenza con uno di costoro; le società le quali rispetto al Committente o al Contraente siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate o partecipate, nonché gli Amministratori delle medesime; coloro che pur non essendo alle dipendenze dell'assicurato subiscano il danno durante la loro partecipazione occasionale all'attività cui si riferisce l'assicurazione.

Si precisa che per i soggetti assicurati ai sensi di polizza la presente estensione vale ai soli fini della RCT incrociata.

24) Pluralità di assicurati - Responsabilità Civile incrociata

Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi ai fini della garanzia è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in nessun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all' art. 30 della Sezione B. Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano "terzi" relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati ed i loro dipendenti. Nel caso in cui si verificassero danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla sezione A - partite 1, 2 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile verso terzi della sezione B.

Tale estensione non opera relativamente ai dipendenti di una stessa impresa che non sono considerati terzi fra loro.

25) Danni a terzi da Vibrazione, rimozione, franamento, smottamento o cedimento di terreno

A parziale deroga dell'art. 14 lettere l) e n) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risarcisce, nell'ambito del massimale stabilito nella Scheda di polizza per la Sezione B, i danni materiali e diretti causati a terzi da vibrazione, rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere, a condizione che tali danni siano accidentali, impreveduti ed imprevedibili e non costituiscano la normale conseguenza del lavoro in corso di esecuzione.

Per i fabbricati l'obbligo vale esclusivamente a condizione che questi non fossero già stati dichiarati inagibili precedentemente al verificarsi del sinistro.

Relativamente alla presente estensione di garanzia:

- il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 25.000,00 per sinistro e numero civico;
- in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire importo superiore ad € 500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per l'intera durata della polizza;

26) Cavi aerei e condutture sotterranee

A parziale deroga dell'art. 14 lettera o) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risarcisce, nell'ambito del massimale stabilito nella Scheda di polizza per la Sezione B, i danni materiali e diretti a cavi o condutture sotterranee ed aeree, solo se, prima dell'inizio dei lavori, l'Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l'esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.

Relativamente alla presente estensione di garanzia:

- il pagamento del risarcimento sarà effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 30.000,00;
- in nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire importo superiore ad € 500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per l'intera durata della polizza.

27) Danni a terzi da inquinamento accidentale

A parziale deroga della lettera m) dell' art. 14 della sezione B dello schema tipo 2.3, la Società è obbligata anche per i danni da inquinamento in genere, compreso inquinamento di sorgenti e corsi d'acqua e/o per danni da variazioni delle caratteristiche della falda acquifera, purché determinato da un fatto accidentale o imprevisto. Si precisa che detti danni sono risarcibili anche quando derivati da errori e/o involontarie omissioni dell'assicurato.

Rimangono esclusi i danni da inquinamento graduale.

Sono altresì comprese le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% col minimo di € 50.000,00

Il limite di risarcimento è fissato in € 500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per l'intera durata di polizza

28) Danni da polvere

A parziale deroga della lettera g) dell'art. 14 della sezione B dello Schema Tipo 2.3, la Società è obbligata anche per i danni da polvere, purché determinati da un fatto accidentale e imprevisto.

Rimangono esclusi i danni da polvere gradualmente.

Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% col minimo di € 25.000,00.

Il limite di risarcimento è fissato in € 500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per l'intera durata di polizza.

29) Danni da interruzione o sospensioni di attività di terzi

A parziale deroga del primo comma, lettera a) dell'art. 16 della Sezione B dello schema tipo 2.3, la garanzia viene estesa ai danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi o dovuti a interruzione di fornitura o servizi a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Sono compresi altresì i risarcimenti per interruzioni/sospensione di forniture di pubblici servizi. Tale clausola non vale ai sensi della RCT incrociata.

Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% col minimo di € 50.000,00

Il limite di risarcimento è fissato in € 500.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per l'intera durata di polizza.

30) Danni a cose di terzi in consegna o custodia

La garanzia si intende estesa alle cose di terzi in consegna o custodia agli assicurati a qualsiasi titolo o destinazione, salvo che non si tratti di macchine operatrici e baraccamenti di cantiere in genere utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire per tale estensione di garanzia importo superiore ad € 500.000,00 per sinistro e per l'intera durata della polizza.

31) RC estensioni diverse

Ad integrazione delle condizioni generali di assicurazione della sezione B, si precisa che la garanzia opera anche per i danni a terzi conseguenti ad uso, detenzione e/o custodia di beni in genere di cui gli assicurati siano chiamati a rispondere. La garanzia opera inoltre per i danni a terzi derivanti: dalla gestione di mense aziendali e/o refettori per dipendenti e/o ospiti nonché alla gestione e/o proprietà di distributori automatici di bevande o alimentari all'interno degli uffici degli assicurati e/o dei cantieri; dalla gestione di corsi di qualificazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale in genere anche al di fuori del luogo di lavoro; dall'organizzazione di visite al cantiere di persone e/o gruppi di persone in genere.

In nessun caso la Società sarà tenuta a risarcire per tale estensione di garanzia importo superiore ad € 500.000,00 per sinistro e per l'intera durata della polizza.

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% col minimo di € 25.000,00 per i soli danni a cose.

32) Veicoli a motore circolanti nei cantieri

Si conviene tra le parti che i danni a terzi provocati da veicoli a motore non targati impiegati nell' esecuzione dei lavori e circolanti nelle aree di esecuzione dei lavori, sono coperti dalla sezione B) della presente polizza. Si conviene inoltre tra le parti che le aree di cantiere sono considerate "aree private".

Per ogni sinistro si applica lo scoperto del 10% col minimo di € 25.000,00 per i soli danni a cose.

33) Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti dell'assicurato compresi amministratori, dirigenti, quadri e consulenti per danni arrecati a terzi durante il servizio prestato per l'Assicurato relativamente ai lavori oggetto della presente polizza, anche ai sensi del testo unico 81/08 e ss.mm. e ii.

34) Interruzione o sospensione della Costruzione – Rischi di Giacenza

Si precisa che la cessazione, l'interruzione o la sospensione totale o parziale dei lavori non comporta la perdita di efficacia del rapporto assicurativo. In caso di sospensione o interruzione della costruzione riferita a ciascuna opera oggetto di assicurazione come descritta nella scheda tecnica, la società risponderà per i soli danni alle cose assicurate (incluso l'ambito di Sezione B – RCT) con la sola esclusione dei soli danni derivanti dall'attività di costruzione. Durante tale periodo, denominato "giacenza", si stabilisce che:

- per giacenze sino a 12 mesi **e con un rapporto tra sinistri pagati e denunciati e premi imponibili pagati minore od uguale al 60%**, il tasso imponibile è pari al 50% del tasso di polizza calcolato in prorata temporis e si applica al valore delle opere realizzate al momento della sospensione, nonché al valore di partita 3);
- per giacenze eccedenti i 12 mesi, **o con un rapporto tra sinistri pagati e denunciati e premi imponibili pagati maggiori al 60%**, le condizioni verranno stabilite di volta in volta.

La garanzia è prestata alla condizione essenziale che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.

35) Denuncia di sinistro

Il termine per la denuncia di un sinistro si intende elevato a 60 giorni.

36) Oneri peritali

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spesa onorari (50%) a carico del Contraente a seguito di nomina del Terzo perito, con il limite del 5% del danno indennizzabile e con massimo Euro 500.000,00 per sinistro e per durata di polizza.

Rimane inteso che l'importo di tali spese dovrà essere opportunamente documentato e riferito ad uno standard di costo di mercato per il sinistro oggetto della perizia.

37) Onorari consulenti

La Società in caso di danno risarcibile a termini di polizza rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorarinecessariamente sostenuti per il ripristino delle cose assicurate, nonché per l'assistenza alla preparazione e raccolta della documentazione per la gestione del sinistro, corrisposti a consulenti e professionisti in genere sino ad un limite massimo di risarcimento pari a Euro 500.000,00 per sinistro e per durata di polizza.

Rimane inteso che l'importo di tali spese dovrà essere opportunamente documentato e riferito ad uno standard di costo di mercato per il sinistro oggetto della perizia.

38) Proroghe

Con riferimento all' art. 31 dello Schema Tipo 2.3 ed a parziale integrazione dell'art. 29 delle norme comuni alle sezioni A e B della Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione, nel caso in cui i lavori assicurati con la presente polizza non dovessero essere completati entro la data riportata nella scheda di polizza, la copertura assicurativa potrà essere prorogata fino alla nuova data di ultimazione dei lavori concordata con la Committente. Il tasso imponibile di proroga sarà conteggiato sulla base delle seguenti regole:

- Primi 3 mesi in pro-rata rispetto al tasso imponibile quotato indipendentemente da rapporto S/P

- fino a 12 mesi, successivi ai primi 3 mesi S/P < 60% in pro-rata temporis al tasso imponibile concordato;
- oltre i 12 mesi, successivi ai primi 3 mesi S/P > 60% condizioni da stabilirsi tra le parti.

Resta fermo quanto precisato al precedente punto 7) in ordine alla facoltà, prevista per la Stazione Appaltante, di esercizio della c.d. "Proroga tecnica" ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, co. 11, D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.

39) Reintegro automatico

In caso di sinistro la somma assicurata, i massimali ed i limiti di indennizzo sono automaticamente reintegrati per il pari importo ed al Contraente la società addebiterà il relativo proquota di premio prendendo a riferimento i tassi iniziali di polizza e detto importo verrà regolato con l'emissione di apposito titolo da parte della società. Si precisa che il reintegro della sola somma assicurata sarà concesso senza premio aggiuntivo fino ad un incremento della Somma assicurata del 3%.

Quanto sopra se il rapporto tra i sinistri liquidati e riservati e i premi imponibili incassati sia inferiore al 50%.

40) Pagamento indennizzi - inopponibilità dei deducibili

Come previsto dall' art. 28 dello schema tipo 2.3, la Società risarcirà al Committente, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo degli importi di franchigia/scoperto previsti dalla polizza. A deroga dell'art 28 comma 2 si precisa che le franchigie, i minimi, gli scoperti di polizza si intendono opponibili agli aggiudicatari delle gare d'appalto dei lotti.

41) Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha il diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto fino al massimo del 50% (cinquantapercento) dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità e che l'indennizzo complessivo superi sicuramente l'importo di Euro 1.000.000,00

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data della denuncia dettagliata di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 5.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro

42) Forma delle comunicazioni

A parziale deroga dell'art. 34 dello Schema Tipo 2.3, oltreché a mezzo raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte validamente anche a mezzo telegramma, telefax, email e o qualunque forma scritta.

43) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di surroga derivante dall' art. 1916 del codice civile nei confronti del Committente , tutte le società del Gruppo del Committente e loro eventuali aventi causa, nonché appaltatori, subappaltatori, fornitori e persone presenti nei luoghi di esecuzione delle opere o che siano in rapporto di dipendenza con uno di costoro; amministratori, dirigenti, dipendenti dell'assicurato, progettisti, società controllate, controllanti, collegate e partecipate, nonché nei confronti di tutti i partecipanti ai lavori.

Ciò sempreché tale azione non venga esercitata dall' assicurato stesso.

44) Facoltà di recesso

La società rinuncia al diritto di recesso a seguito di un sinistro dalla presente copertura assicurativa. Valida per entrambe le sezioni.

45) Acquisizione informativo-documentale

La società dichiara di aver ricevuto la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa vigente in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione.

46) Condizioni prevalenti

Resta convenuto che in caso di discordanza di interpretazione tra la normativa di riferimento (di cui al D.M. 193 del 16/09/2022) e le condizioni particolari, quest'ultime prevarranno.

47) Buona fede

L'omissione da parte dell'assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano tenute in buona fede. Resta inteso che l'assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con la decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Valida per entrambe le sezioni.

48) Estensione a colpa grave e dolo

Si intendono compresi i danni conseguenti a "colpa grave" dell'Assicurato nonché dolo e colpa grave dei dipendenti, e/o degli incaricati della supervisione e direzione lavori e/o parificati, sia che si tratti di personale dell'assicurato/contraente e del committente sia di liberi professionisti da tali soggetti incaricati.

Valida per entrambe le sezioni.

49) Clausola di indennizzo in presenza di dolo

Preso atto che la definizione degli assicurati comprende una pluralità di soggetti, resta convenuto che - anche in presenza di dolo di uno degli Assicurati (intesi come i legali Rappresentanti) - non verrà pregiudicato l'indennizzo secondo i termini stabiliti dalla presente polizza a favore degli altri assicurati.

In questo caso è data facoltà alla società di esperire azione di rivalsa ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dell'assicurato che ha agito dolosamente.

50) Presenza di traffico - Utilizzo provvisorio delle opere (apertura al traffico, anche temporanea, di parti delle opere e/o interventi realizzati)

Si conviene tra le parti che, in caso di apertura al traffico totale o parziale, anche temporanea, di parti delle opere e/o interventi realizzati oggetto della copertura assicurativa o al mantenimento in esercizio di tratti del sistema viabilistico interferente direttamente e/o indirettamente con l'opera assicurata, la presente polizza prosegue nella sua piena validità per tutte le sezioni, a condizione che l'assicurato adotti tutte le misure necessarie per la prevenzione di danni a terzi o da terzi previsti da leggi, regolamenti, contratti d'appalto e da richieste specifiche del committente o del direttore dei lavori.

51) Abrogazione del comma c) dell'art. 10 (obbligo preventiva comunicazione testimoniali di stato)

Si precisa che, pur esonerando il Contraente da preventiva comunicazione dello stato documentato dei manufatti in aderenza, per il calcolo dell'ammontare di un eventuale risarcimento si farà riferimento a tale stato documentato e che l'onere della prova resta a carico del Contraente.

52) Movimentazione e trasporto delle cose assicurate

Limitatamente ai luoghi di esecuzione delle opere, la garanzia è estesa ai danni verificatisi in occasione della movimentazione, trasporto e trasferimento delle cose assicurate fra le diverse aree di cantiere e le relative strade di accesso e/o di servizio e/o nell'ambito di ciascuna di tali aree comprese le relative necessarie operazioni di carico scarico (c.d. "clausola carico-scarico), magazzinaggio e/o prelievo, smontaggio e montaggio, ivi comprese le parti di ricambio destinate a sostituire quelle danneggiate a seguito di sinistro risarcibile. Restano comunque esclusi tutti i danni da circolazione ai sensi del nuovo codice della strada.

Per questa estensione di garanzia la Società non risarcirà somma superiore a € 5.000.000,00 per sinistro e per durata di polizza.

In caso di danno rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% col minimo di € 150.000,00

53) Prove, verifiche e collaudi

La garanzia si intende estesa a coprire gli enti assicurati anche quando gli stessi siano in periodo di prove, verifiche e collaudi, sia nel corso di esecuzione dei lavori che successivamente durante il periodo di manutenzione. La società si obbliga in tal contesto a prestare la copertura assicurativa a tutto il periodo di manutenzione.

Per ogni sinistro si applicano scoperti e minimi previsti nella condizione particolare 1 per il periodo di costruzione

54) Clausola 50/50

In caso di danno o perdita che colpisca le cose assicurate, il cui accertamento venga effettuato dopo il disimballaggio nel luogo di esecuzione lavori e la cui attribuzione non possa essere, con certezza, imputata alla fase di trasporto, la presente polizza interverrà nella liquidazione in quota paritaria con la Polizza Trasporti operante alla data del sinistro.

La validità della presente clausola è subordinata all'esistenza e validità di una Polizza Trasporti e che le cause del sinistro siano coperte e indennizzabili sia con la presente Polizza che con quella Trasporti.

Per la parte di danno indennizzabile dalla presente Polizza verrà applicata una franchigia pari al 50% di quella contrattualmente prevista.

55) Overheads

Ai fini della quantificazione dell'indennizzo, verranno altresì considerate le spese generali (overheads) sostenute e documentate dall'Assicurato in conseguenza del sinistro nel limite massimo del 10% del danno.

56) Tracciabilità dei flussi finanziari CIG e CUP

La Società prende atto che il Contraente ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3) della Legge 136/2010 e s.m.i. Il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al contratto d'Appalto è CIG _____ ed il codice unico di progetto è CUP _____

Si precisa che il presente contratto d'appalto è soggetto agli obblighi di tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Delibera CIPE n. 45 del 2011 e dalla delibera CIPE n. 15 del 2015 con la quale sono state adottate le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO). Il monitoraggio è basato sull'analisi dei flussi finanziari delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, grazie all'acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti dedicati in esclusiva all'opera e di informazioni sui bonifici SEPA (obbligatori, tranne limitate eccezioni), conti che ciascun fornitore deve aprire e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, in entrata e in uscita, connessi alla realizzazione dell'opera stessa. Il fornitore deve anche, con un'apposita lettera di manleva, autorizzare la sua banca a inviare alla banca dati MGO, operativa presso il DIPE, le suddette informazioni relative al suo conto corrente (estratto conto giornaliero e bonifici emessi), secondo quanto previsto nel Protocollo Monitoraggio Flussi Finanziari allegato al Disciplinare di Gara.

57) Clausola broker

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dall'assicurato al broker si intenderà come fatta alla compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale (raccomandata, telefax, telex, e-mail), come pure ogni comunicazione dal broker alla compagnia, nel nome e per conto dell'assicurato, si intenderà fatta dall'assicurato stesso. Fermo ed invariato che gli atti relativi alla polizza non saranno validi se non sono stati sottoscritti dal Contraente e dalla Società. Il Contraente ha nominato quale broker in esclusiva _____

58) Abbandono del Progetto

Qualora per cambiamenti legislativi, amministrativi, procedurali o comunque per motivi di natura eccezionale o di forza maggiore l'opera non venisse completata o fosse completata in parte, si conviene che la Società rimborserà al Contraente una quota di premio, al netto delle imposte governative, pari ad un importo tale per cui i premi trattenuti dalla Compagnia consentano un rapporto S/P (S = sinistri liquidati e riservati e P= premi imponibili rimanenti dopo la restituzione al Contraente) non superiore al 60%.

Il premio minimo trattenuto dalla Società non sarà comunque inferiore a quello calcolato moltiplicando il valore delle opere realizzate al momento dell'abbandono sommate al valore della partita 2 e della partita 3 per il tasso di polizza aumentato del 20%.

59) Code of Practice (Codice di condotta)

In relazione ai Lavori in galleria, l'Assicurato si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per conformarsi ai principi dell'edizione del "Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works" in vigore all'inizio della presente Polizza. Gli Assicuratori avranno il diritto di nominare un rappresentante che potrà – in tempi ragionevoli e con ragionevole preavviso – accedere al sito dei lavori in galleria ed esaminare la documentazione per confermare la conformità alla presente disposizione aggiuntiva. Nel caso in cui gli assicuratori venissero a conoscenza di ciò che considerano una violazione della presente disposizione, è loro discrezione emettere un avviso all'assicurato specificando la natura della violazione, le misure correttive richieste dagli Assicuratori e il termine entro il quale devono essere adottate.

Ricevuta tale comunicazione, l'Assicurato dovrà comunicare tempestivamente a tutte le parti interessate l'inadempimento e il periodo durante il quale dovranno essere adottate le misure correttive. Qualora l'Assicurato non ponga in essere le misure correttive entro il termine indicato, gli Assicuratori hanno facoltà, dandone preavviso scritto di novanta (90) giorni, di sospendere o annullare la copertura in relazione al contratto cui si riferisce l'inadempimento. Tale copertura sarà ripristinata solo a seguito dell'accertamento che le misure correttive sono state completate.

In caso di avviso di sospensione o annullamento, la polizza non indennizzerà l'Assicurato in caso di perdita o danno al progetto assicurato:

- (a) solo in relazione alla tratta delle Opere in Galleria cui si riferisce l'avviso;
 - (b) con effetto dalle ore 16 del novantesimo giorno successivo alla data della comunicazione;
 - (c) fino al momento in cui gli Assicuratori concorderanno per iscritto di ripristinare la copertura.
- Fermo il resto.

60) COSTRUZIONI DI PALI, PALANCOLATE, PARATIE E DIAFRAMMI

La Società non indennizza i costi per :

- perdite o danni a pali e/o incastellature dovuti a errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;
- spese sostenute per l'eliminazione di perdite o infiltrazioni di materiale di qualsiasi tipo;
- lavori su palificazioni o diaframmature o palancolate poi abbandonate per qualsiasi causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all'impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni del terreno o del fondo marino;
- maggiori consumi di malte e calcestruzzi rispetto alle quantità originariamente previste.

61) Sanctions Clause

La Società non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

62) Clausola di esclusione territoriale

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) risultante da attività nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le acque") (riguardo a quest'ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o le acque con l'eccezione delle rotte internazionali);
- (ii) sostenuta dal governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, da persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, o situate nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o nelle loro acque territoriali;
- (iii) o derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o di persone o entità residenti o situate nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

L'Assicuratore non è tenuto a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;

- (ii) sostenuta dal governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati;
- (iii) in relazione a qualsiasi transazione stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati. Il termine "entità" comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati.

I Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali: CUBA, FEDERAZIONE RUSSA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION AND THE ZAPORIZHZHIA, KHERSON, DONETSK AND LUHANSK PEOPLE'S REGIONS, AFGHANISTAN, BURMA (MYANMAR), BIELORUSSIA.

63) Malattie Infettive

Nonostante qualsiasi disposizione contraria, la presente assicurazione esclude i sinistri, danni, le responsabilità, perdite, spese, i costi e qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in occasione di, in connessione con, o che in qualsiasi modo coinvolgano o derivino da uno o più dei seguenti fattori - compreso qualsiasi timore o minaccia, reale o percepita -:

- Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno); o
- Sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e/o Coronavirus (COVID-19), compresa qualsiasi mutazione o variazione degli stessi; oppure
- Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa,

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fattori.

64) Precisazioni

Si prende atto tra le parti di quanto segue:

- **L'utilizzo del Code of Practice presuppone l'incarico a una società di controllo tecnico benevisa dalle Compagnie non oltre 60 giorni dal verbale di consegna delle opere, che verifichi in corso d'opera la sua applicazione, e che condivida lo scope of work con l'Assicuratore prima della firma dell'incarico.**

Il costo di quanto sopra rimane a carico del Contraente

65) Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro, ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Compagnia	Quota	

66) Premio e relativo frazionamento

Si precisa, sin d'ora, che, ad integrazione/precisazione degli artt. 5 e 22 del presente CSP, l'importo di aggiudicazione e il conseguente importo indicato in fase di sottoscrizione della Polizza sono importi massimi stimati dalla Stazione Appaltante. L'effettivo importo dei premi da corrispondere alla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria sarà determinato sulla base degli importi di aggiudicazione delle singole opere garantite, determinati a seguito dell'espletamento e della conclusione delle relative procedure ad evidenza pubblica.

Il premio iniziale di polizza (c.d. Premio alla firma) viene calcolato applicando i tassi offerti ai soli valori di aggiudicazione della PARTE BASE, come individuata nella Scheda Tecnica.

A seguito dell'esercizio del diritto di opzione, secondo i tempi e i modi definiti nel Disciplinare di Gara, saranno emesse dall'Assicuratore apposite appendici per l'attivazione della relativa garanzia e il relativo premio sarà calcolato applicando i tassi offerti al valore di aggiudicazione di ciascuna delle parti opzionali.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 22 – Premio, viene stabilito in accordo con il Committente quanto segue:

Fermo restando il premio complessivo della presente copertura è pari a _____, si conviene che il pagamento sarà effettuato dal Contraente con le seguenti modalità:

– Premio alla firma: 15% Parte Base, calcolato con applicazione dei tassi offerti sui valori massimi stimati per la parte base e posti a base della presente procedura, alla firma della presente polizza con periodo di mora di 30 gg,

- 15% all'inizio di ciascuno dei lavori previsti in Polizza
- 20% dopo 6 mesi dall'inizio di ciascuno dei lavori previsti in Polizza
- 25% dopo 12 mesi dall'inizio di ciascuno dei lavori previsti in Polizza
- 25% dopo 18 mesi dall'inizio di ciascuno dei lavori previsti in Polizza

Compromesso di stipula polizza Schema Tipo 2.4
“Copertura Assicurativa indennitaria decennale per Responsabilità civile verso terzi”

SCHEDA TECNICA (SEZIONE DP)

Contraente/Concessionaria/ Committente/Stazione Appaltante:

Il Commissario Straordinario per la realizzazione della Linea 2 della Metropolitana di Torino, qualsiasi soggetto ad esso subentrante

Assicurato:

Contraente/Concessionaria/ Committente/Stazione Appaltante, Appaltatori (come sopra definito), Subappaltatori, Concedente, Enti Finanziatori, Progettisti, Alta Sorveglianza, Direzione lavori, Responsabili della Sicurezza, Fornitori e subfornitori, relativamente alle attività svolte in cantiere ed in genere tutti i soggetti che partecipano alla realizzazione dell'opera, in forza di un contratto di prestazione identificato e retribuito, ciascuno per i propri rispettivi interessi.

Descrizione dei lavori: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE (INCLUSE OPERE DI SISTEMA E FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE) PER LA LINEA 2 DELLA METROPOLITANA DI TORINO - TRATTA “REBAUDENGO – POLITECNICO”.

Lotto funzionale 1 "Rebaudengo-Porta Nuova", per le opere civili è suddiviso nei lotti costruttivi 1 (Rebaudengo – Croce Rossa) e 2 (Croce Rossa – Porta Nuova)

Lotto funzionale 2 “Porta Nuova-Politecnico” (IN OPZIONE) – sia per le opere civili che per le opere di sistema/materiale rotabile

Luogo esecuzione lavori: Vedere descrizione lavori

Durata:

Lotto Costruttivo 1: 10 anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lotto Costruttivo 2: 10 anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Lotto Costruttivo 3 (Opzionale): 10 anni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Somma Assicurate: Sezione A – Danni Materiali Diretti

Partita 1 – Opere

PARTE BASE

Valore complessivo stimato in totale in € **1.347.606.080,93** suddiviso come segue:

➤ Tratta funzionale 1 “Rebaudengo-Politecnico”

✓ Lotto funzionale 1 “Rebaudengo-Porta Nuova”

Opere Civili e impianti non di sistema (compresi oneri della sicurezza)



○ Lotto Costruttivo 1 “Rebaudengo-Croce Rossa”: €
381.488.319,02

○ Lotto Costruttivo 2 “Croce Rossa-Porta Nuova”: €
559.207.882,10

Opere di sistema (compresi oneri della sicurezza): €
226.535.728,98

Materiale Rotabile Mobile/Forniture: €
158.152.284,29

Progettazione:

- Opere civili e impianti non di sistema - Progetto Esecutivo con metodologia BIM, Piano della sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC), prestazioni accessorie:
 - Lotto Costruttivo 1 “Rebaudengo-Croce Rossa”: € 8.201.371,00
 - Lotto Costruttivo 2 “Croce Rossa-Porta Nuova”: € 9.979.364,00
- Opere di sistema
 - Documento di interfaccia Opere Civili/Opere di Sistema per la Tratta funzionale 1 “Rebaudengo-Politecnico”: €
353.001,60
 - Progetto di Fattibilità tecnico-economica con metodologia BIM, Piano della Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC) per la Tratta funzionale 1 “Rebaudengo-Politecnico”:
€ 2.102.219,77
 - Progetto Esecutivo con metodologia BIM, Piano della sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC): €
1.585.910,17

PARTE OPZIONALE

Valore complessivo stimato in totale in € **330.600.912,04** suddiviso come segue:

➤ Tratta funzionale 1 “Rebaudengo-Politecnico”

✓ Lotto funzionale 2 “Porta Nuova-Politecnico”

Opere Civili e impianti non di sistema (compresi oneri della sicurezza)

○ Lotto Costruttivo 3 “Porta Nuova-Politecnico”: €
235.883.892,03

Opere di sistema (compresi oneri della sicurezza): €
58.609.435,02

Materiale Rotabile Mobile/Forniture: € 30.619.500,00

Progettazione:

- Opere civili e impianti non di sistema - Progetto Esecutivo con metodologia BIM, Piano della sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC), prestazioni accessorie:
 - Lotto Costruttivo 3 “Porta Nuova-Politecnico”: € 4.954.565,00
- Opere di sistema
 - Progetto Esecutivo con metodologia BIM, Piano della sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione (PSC): €
533.419,99

Limite di indennizzo (espresso in valore assoluto) pari al 20% della somma assicurata in Partita 1 di ogni singolo lotto.

Demolizione Sgombero:

Lotto Costruttivo 1:	€ 5.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
Lotto Costruttivo 2:	€ 5.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
Lotto Costruttivo 3 (Opzionale):	€ 5.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata

Impermeabilizzazioni:

Lotto Costruttivo 1:	valore delle impermeabilizzazioni
Lotto Costruttivo 2:	valore delle impermeabilizzazioni
Lotto Costruttivo 3 (Opzionale):	valore delle impermeabilizzazioni

Sezione B – RCT

Lotto Costruttivo 1:	€ 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
Lotto Costruttivo 2:	€ 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata
Lotto Costruttivo 3 (Opzionale):	€ 10.000.000 per sinistro ed in aggregato/durata

Art. 1 - Condizioni di compromesso - Accordo per la stipula di copertura assicurativa ai sensi dello schema tipo 2.4 - Copertura assicurativa indennitaria decennale copertura assicurativa decennale per responsabilità civile verso terzi - ai sensi dell'art.103, comma 8, del d.lgs. N.50/2016 - "Gazzetta Ufficiale" n. 291 del 14 dicembre 2022-

Premesso che:

- le opere di cui al presente accordo sono attualmente in fase di costruzione e sono assicurate dalla Società di seguito indicata come Società con polizza schema tipo 2.3 n. xxxxxxxxxxxx;
- il Contraente si impegna ad incaricare, in accordo con la Società, un organismo di controllo di tipo A accreditato da ACCREDIA secondo le norme UNI CEI ISO 45004, di seguito indicato come Controllore Tecnico, ed a far eseguire allo stesso sull'opera assicurata attività di controllo tecnico avente requisiti minimi di cui al Art.1 comma L e successivo Art. 2;
- il pagamento delle competenze del Controllore Tecnico di cui al precedente punto resta integralmente a carico del Contraente;

la Società si impegna ad assicurare le opere di cui al presente accordo alle condizioni di tassazione e franchigie indicate nella scheda tipo 2.4 allegata purché:

- A) il Premio di Compromesso, concordato tra le parti in un importo pari al 15% del premio di polizza di cui allo schema tipo 2.4 allegato ed ammontante quindi ad euro venga pagato nei termini stabiliti ovvero come segue:

€ _____ alla firma del presente compromesso di polizza

- B) non siano sopravvenute varianti in corso d'opera non comunicate o comunicate e non accettate dalla Società;
- C) non si siano verificati nel corso dell'esecuzione delle Opere sinistri e/o danni, difetti o manchevolezze e/o accadimenti in genere, qualunque sia la loro causa, che possano avere compromesso totalmente / parzialmente la stabilità, solidità delle Opere o che possano comunque configurarsi come aggravamento tale da rendere il rischio non assicurabile o assicurabile a condizioni differenti da quelle previste al presente Compromesso;

- D) siano forniti, durante il periodo di validità del presente Compromesso, tutti gli elaborati, le informazioni, le verifiche tecniche richieste dalla Società;
- E) sia consentito, durante il periodo di validità del presente Compromesso, libero accesso al cantiere per visite o ispezioni da parte di incaricati della Società o del Controllore Tecnico;
- F) le Opere siano progettate e realizzate a regola d'arte, secondo la normativa tecnica in vigore nel luogo di costruzione della stessa e nel rispetto delle prescrizioni di capitolato;
- G) il Contraente / Assicurato abbia manifestato in tempo utile alla Società tutti gli elementi a sua conoscenza per la corretta valutazione del rischio;
- H) siano state eseguite con esito pienamente favorevole tutte le prove richieste dalla legge;
- I) la data di inizio della copertura assicurativa non sia posticipata di oltre 12 mesi rispetto a quanto in origine stabilito in polizza;
- L) con riferimento alle Opere oggetto diretto di garanzia, sia eseguito in concomitanza del processo costruttivo delle Opere – anche mediante visite in cantiere con adeguata frequenza stabilita coerentemente col programma lavori – il controllo tecnico da parte del Controllore Tecnico benevisito dalla Società e che sia incaricato entro 90 giorni dalla data di consegna dei lavori e sia lo stesso che svolga le attività di verifica previste nella CAR relativamente al Tunneling code of practice, con obiettivo la minimizzazione dei rischi di cui alle garanzie di polizza, con particolare riferimento alla solidità e stabilità delle Opere.

Il controllo tecnico, in sintonia anche con quanto previsto nella normativa UNI 10721, deve essere sviluppato attraverso le seguenti attività:

- ricognizione tecnica ed analisi del progetto;
- verifica della conformità dei materiali e dei componenti utilizzati (con riferimento alle loro schede tecniche), delle procedure ed attività inerenti alla loro fabbricazione;
- sorveglianza durante le operazioni di collaudo;
- verifica dell'emissione dei certificati di collaudo;
- ogni altra prova o verifica ritenuta, ad insindacabile giudizio del Controllore Tecnico, necessaria per la valutazione.

Il risultato della valutazione deve essere riportato in apposite relazioni trimestrali e da una relazione complessiva finale, elaborate dal Controllore Tecnico. Dalla relazione complessiva finale non devono emergere riserve o non conformità, pena la mancata attivazione delle garanzie della polizza per la parte dell'Opera oggetto di tali riserve o non conformità.

Art.2 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE E DEL CONTROLLORE

Il Contraente si obbliga entro tre mesi dal perfezionamento del presente Compromesso, pena l'inefficacia dello stesso:

- a) a dare incarico al Controllore Tecnico di:
- I. attivare, in ottemperanza a quanto descritto all'Art.1 - comma 1, l'attività di controllo tecnico delle Opere nonchè redigere le relazioni richieste;
 - II. rispondere ad ogni richiesta di informazione da parte della Società;
 - III. portare a conoscenza dell'Assicurato ogni difetto o manchevolezza di natura tale da compromettere la stabilità, la solidità, la durabilità e la manutenibilità delle Opere o comunque riferibili alle garanzie di polizza, le inosservanze di Leggi, Regolamenti, Norme, buona regola d'arte, eventuali specifiche definite dal committente riguardanti le Opere;
 - IV. avvisare prontamente la Società
 - IV.a di ogni situazione aggravante i rischi, per sospensioni totali o parziali dei lavori di oltre un mese, per l'accadimento di sinistri e/o danni, per modifica delle Opere e della modalità di realizzazione rispetto a quanto in origine stabilito; di circostanze, anche economiche, che possano arrecare difficoltà all'esercizio del cantiere;
 - IV.b del rifiuto del Contraente e/o dell'Assicurato di porre rimedio, a sue spese, a qualunque situazione di cui ai commi precedenti, potenzialmente causa di riserve o non conformità, segnalata dal Controllore Tecnico;
 - IV.c della sospensione del controllo su tutti o su una parte dei lavori oggetto del presente Compromesso;
- trasmettendo alla Società i rapporti periodici nonché i rapporti finali di cui all'Art.1 comma L, precisando le riserve o non conformità eventualmente comunicate al costruttore
- b) a prestare tutta la collaborazione necessaria al Controllore Tecnico nello svolgimento delle sue attività;



- c) a consegnare al Controllore Tecnico incaricato del controllo tecnico copia del presente Compromesso, unitamente alla “Polizza di Assicurazione Decennale Postuma” ad esso allegata;
- d) a consegnare al Controllore Tecnico ogni documento da quest’ultimo richiesto;
- e) a comunicare immediatamente al Controllore Tecnico ed alla Società tutte le eventuali modifiche delle Opere, a qualunque causa siano esse dovute;
- f) a comunicare al Controllore Tecnico ed alla Società le date di ultimazione e di consegna delle Opere nonché il valore finale delle stesse con un minimo di 15 giorni di preavviso;
- g) ad autorizzare il Controllore Tecnico a fornire alla Società ogni documento e/o valutazione inerente le Opere di cui all’attività di controllo tecnico;

Art.3 -PREMIO DI COMPROMESSO - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Si conviene tra le Parti che il Premio di Compromesso, di cui all’Art.1 comma a) deve essere pagato al momento della stipulazione del Compromesso stesso.

Se una o più condizioni di cui all’Art.1 commi a,b,c,d,e,f,g,h,i, non risultassero soddisfatte o i limiti di risarcimento di cui all’Art.6 dello Schema tipo 2.4 Decreto 12 marzo 2004, 123 fossero variati, la Società si riserva la facoltà di considerare nulle le condizioni concordate al momento dell’emissione del presente compromesso nello schema tipo 2.4 allegato e di proporre le nuove condizioni per l’operatività della polizza.

In questo caso se non si perviene ad un accordo fra le Parti sulle nuove condizioni, la Società si impegna a rimborsare, al netto di imposte e costi, la rata di premio già versata.

Nel caso in cui non venga rispettato il secondo punto della premessa dell’Art.1 e/o il comma 1 dello stesso,e pertanto non sia possibile l’attivazione della polizza Decennale Postuma, il Premio di Compromesso rimane comunque acquisito dalla Società

Se viceversa le condizioni di cui all’Art.1 risultano tutte rispettate, la Società provvede all’emissione della polizza secondo lo schema tipo 2.4 previsto dal Decreto 12 marzo 2004, n.123 con le condizioni di tassazione e franchigie indicate nell’allegato facente parte integrante del presente atto di compromesso.

Lo schema emesso alla fine dell’esecuzione delle opere prevista contrattualmente per il 0.00 riporterà il premio dovuto al netto del premio di compromesso versato alla stipula del presente atto di compromesso.

In ogni caso la copertura assicurativa di cui al sopracitato schema tipo 2.4 diviene operativa non prima dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio in detto atto conteggiato e comunque non prima delle ore 24 del giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio

Art.4 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società, ovvero all’Agenzia indicata nel presente Compromesso.

Art.5 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo dove ha sede l’Agenzia indicata nel presente Compromesso.

Definizioni

1. Ai fini del presente Allegato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

- a) «Affidatario»: l’operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione;
- b) «Aggiudicatario»: l’offerente al quale viene aggiudicato l’appalto o la concessione;
- c) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all’art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll) , ss) e tt) , del Codice;
- d) «Assicurato»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell’interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo;
- e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa;
- f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi



Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, furto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

g) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

h) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

i) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria;

l) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, *uu*) e *vv*) , del Codice;

m) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Società;

n) «Decreto»: il presente provvedimento;

o) «Esecutore dei lavori»: gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori;

p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente;

q) «Forza maggiore»: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili;

r) «Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente;

s) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere *g*) , *v*) e *u*) , che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica;

t) «Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera stessa, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente;

u) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348;

v) «Intermediario finanziario»: società iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

z) «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

aa) «Lavori»: le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettere *nn*) e *oo*) , del Codice;

bb) «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere- area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

cc) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta;

dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera *pp*) , del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

ee) «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

ff) «Parti dell'opera destinate per propria natura

a lunga durata»: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata»: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera *ff*) , come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili;

hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice;

ii) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;

ll) «Progettista dei lavori»: il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice;



mm) «Quota di responsabilità»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilità tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante;

nn) «Responsabile del procedimento»: il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa;

pp) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni;

qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente;

rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

ss) «Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione;

tt) «Società»: l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

uu) «Stazione appaltante o committente»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice

Si precisa che tutti i riferimenti al D.Lgs. n. 50/2016, così come previsti negli schemi Tipo di Polizza vigenti, devono intendersi sostituiti con i relativi riferimenti al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITÀ CIVILE DECENNALE

Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Art. 1. Oggetto dell'assicurazione

1. La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e il Committente nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati alle opere eseguite e assicurate ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

2. L'obbligo della Società concerne esclusivamente:

Partita 1 - Opere

L'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere assicurate da uno dei seguenti eventi:

a) rovina totale o parziale dell'opera;

b) gravi difetti costruttivi;

purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata.

Partita 2 - Demolizione e sgombero

il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Art. 2. Condizioni di assicurazione

1. L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;

b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;

c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa:

1) certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;

2) certificati di qualità dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.

2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Art. 3. Esclusioni specifiche per la Sezione A

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 la Società non è obbligata per:

a) vizi palesi delle opere o vizi occulti, comunque, noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione;

b) danni derivanti da modifiche delle opere, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali;

c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata;

d) danni da azioni di terzi;

e) danni da forza maggiore;

f) danni da normale assestamento;

g) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione;

h) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere;

- i) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante;
 - l) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto.
2. Relativamente a ristrutturazioni, la Società non è inoltre obbligata per:
- a) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e già esistenti;
 - b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.

Art. 4. Somma assicurata

- 1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.
- 2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.

Art. 5. Durata dell'assicurazione

- 1. L'assicurazione:
 - a) decorre dalla data indicata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
 - b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella Scheda tecnica.

Art. 6. Determinazione dei danni indennizzabili

- 1. La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalità:
 - a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l=integrale ricostruzione a nuovo delle opere realizzate oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area;
 - b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate;
 - c) stimando il valore ricavabile dai residui.
- 2. L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui alla lettera b) del primo comma diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c) del medesimo comma, ma non potrà comunque essere superiore né alla somma assicurata per le opere al momento del sinistro ai sensi dell'art. 4, una volta effettuata la stima di cui alla lettera a) del primo comma, né al limite di indennizzo di cui al quarto comma.
- 3. Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo delle opere, come stimato alla lettera a) del primo comma, la Società risponderà dei danni così determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l=integrale applicazione dei limiti di indennizzo, degli scoperti, con il relativo minimo e massimo, e delle franchigie indicati nella Scheda tecnica.
- 4. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, terzo periodo, del Codice, il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica per uno o più sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa non deve essere inferiore al 20% né superiore al 40% della somma assicurata,
- 5. Una volta accertate la risarcibilità e l'entità del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovrà essere effettuato a favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorran consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

- 1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod.civ., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
- 2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi decennale postuma

Art. 8. Oggetto dell'assicurazione

1. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto.

Art. 9. Delimitazione dell'assicurazione

1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a);
- le società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 10. Esclusioni specifiche per la Sezione B

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, l'assicurazione non comprende:

- i danni ad opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 11. Durata dell'assicurazione

- L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalità indicate per la Sezione A.
- Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui è efficace la garanzia per la Sezione A.

Art. 12. Massimale per la responsabilità civile verso terzi

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo, del Codice, il massimale, indicato nella scheda tecnica, per la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi, per uno o più sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari al 5% del valore delle opere realizzate, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro.

NORME COMUNI PER LE SEZIONI A E B

Art. 13. Assicurato

1. Ai fini delle norme comuni delle sezioni A e B della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato la Stazione Appaltante.

Art. 14. Delimitazione dell'assicurazione

1. Ai sensi art. 103, comma 8, del Codice, la presente copertura assicurativa è applicabile alle opere il cui costo di realizzazione è uguale o superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice.

2. La Società non è obbligata a indennizzare:

- le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
- i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione;

- c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
 - d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere;
 - e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione;
 - f) i difetti di rendimento delle opere assicurate.
3. La Società non è inoltre obbligata per:
- g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
4. La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.

Art. 15. Scoperto o franchigia in caso di sinistro

1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Società, la quale è tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.

Art. 16. Estensione territoriale

1. L'assicurazione vale per opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.

Art. 17. Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio

- 1. La Società presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio.
- 2. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.
- 3. I rappresentanti della Società hanno libero accesso all'opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, la Stazione Appaltante o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.

Art. 18. Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato

- 1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve:
 - a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società;
 - b) inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto;
 - c) fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti;
 - d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno;
 - e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
- 2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose può essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della

Società, soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 7, può prendere tutte le misure necessarie.

3. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) farne denuncia entro le quarantotto ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza;
- b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro;
- c) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

4. In ogni caso il Contraente o l'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma relative alla Sezione A ed alle lettere a) e b) del terzo comma relativi alla Sezione B.

5. Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.

Art. 19. Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)

1. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) fra due Periti, nominati uno dalla Società ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all'Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti;

in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue

- a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza;
- b) ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo;
- c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto;
- d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 20. Mandato dei Periti (Sezione A)

1. I Periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4.
- b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio.

2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

4. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalità di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

Art. 21. Premio

1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, è convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione.
2. Il premio iniziale è riportato nella relativa Scheda Tecnica.
3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli eventuali aggiornamenti.
4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.
5. La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.
6. Il premio iniziale e quello relativo agli eventuali aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.

Art. 22. Assicurazione parziale - Regola proporzionale

1. Al momento del sinistro la Società verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Società indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.

Art. 23. Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro

1. La somma indicata per ciascuna Partita della Sezione A ai sensi dell'art. 6, quarto comma, e il massimale assicurato per la Sezione B ai sensi dell'art. 12, entrambi indicati nella Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Società per tutti i sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa.
2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio.
3. Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Società concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entità del premio iniziale relativa all'entità della somma assicurata o del massimale da reintegrare.
4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro, anche qualora vi sia mancato reintegro.

Art. 24. Inopponibilità alla Società degli atti di rilevazione del danno e successivi

1. Le pratiche iniziate dalla Società per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Società stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilità venisse in qualunque tempo riconosciuta.

Art. 25. Pagamento dell'indennizzo

1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro trenta giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei Periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento è eseguito dalla Società direttamente al terzo danneggiato.
2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Società risarcirà alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.

A deroga dell. art 25 comma 2 si precisa che le franchigie, i minimi gli scoperti di polizza si intendono opponibili agli aggiudicatari delle gare d'appalto dei lotti.

Art. 26. Clausola di revisione

1. Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'art. 4, è facoltà della Società richiedere un'integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.

Art. 27. Titolarità dei diritti

1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Società.
2. È compito, in particolare, dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni da parte della Società.
3. L=indennizzo o il risarcimento liquidato a termini della presente copertura assicurativa non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 28. Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B)

1. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l=Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda.
3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
4. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 29. Oneri fiscali

1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 30. Rischio cyber

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
 - 4) utilizzo di cripto valute;
 - 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - a) uso di Internet o intranet;
 - b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) Violazione della Privacy e dei Dati+;
 - 2) Violazione del Sistema Informatico+.

Art. 31. Forma delle comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni alle quali l=Assicurato è tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Società ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 32. Foro competente

1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agente cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto.
2. In caso di controversia tra la Società e la Stazione Appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 33. Rinvio alle norme di legge

1. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTE

1) Franchigie e scoperti

In caso di sinistro in riferimento alla sezione A di polizza, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione dei seguenti deducibili per sinistro:

Danni all'opera: scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.000.000,00;

2) Impermeabilizzazione

Premesso che di comune accordo le Parti attribuiscono alla dizione Impermeabilizzazioni la seguente definizione:

Impermeabilizzazioni: si intendono i sistemi continui, costituiti da uno o più strati funzionali, così definiti come da norme "UNI", in cui devono essere sempre presenti gli elementi di tenuta e correlati drenaggi ed opere di captazione, aventi la funzione di conferire all'impermeabilizzazione stessa una prefissata permeabilità all'acqua, resistendo a sollecitazioni fisiche, meccaniche e chimiche, indotte dall'ambiente esterno e dall'uso.

In deroga agli artt. 1) e 3c) dello Schema Tipo 2.4, l'assicurazione è estesa ai danni da difettosa impermeabilizzazione, causata da accidentale difetto di costruzione imputabile al costruttore.

Si intendono espressamente compresi i costi relativi ai lavori che si rendessero necessari per ripristinare o ricostituire la parte o l'opera danneggiata e ripristinare o ricostituire la corretta funzionalità del sistema impermeabilizzante, entro il limite del 20% dell'ammontare del sinistro.

Sono esclusi i danni :

- a) di erosione, corrosione, ossidazione, usura precoce dei materiali, dovuti all'effetto di azioni chimiche, termiche o meccaniche qualsiasi eccedenti le resistenze indicate dal costruttore o, comunque, le resistenze specifiche ammissibili per i materiali utilizzati;
- b) da sollecitazioni trasmesse dal supporto sottostante e/o dalle strutture portanti che non rientrino nei limiti di progetto;
- c) da abrasioni meccaniche di qualunque tipo e a qualunque causa dovuti;
- d) derivanti da inosservanza delle istruzioni/ prescrizioni dei produttori e fornitori dell'impermeabilizzazione per la posa in opera della stessa.

La presente estensione è efficace a partire dal 365° giorno dopo la data di effetto della garanzia di cui all'Art. 5) dello Schema Tipo 2.4, modificato dalla Condizione Particolare 1), e fino al 10° (decimo) anno compreso.

Il valore totale delle impermeabilizzazioni è pari ad

Ogni sinistro verrà liquidato previa detrazione dello scoperto del 10% col minimo di € 100.000,00

La copertura di cui alla presente condizione particolare verrà attivata in contemporanea all'attivazione della garanzia principale riferita alle opere a cui le impermeabilizzazioni stesse si riferiscono fermo restando l'efficacia a partire dal 365° giorno dopo la data di effetto della garanzia e fino all'ultimo anno compreso.

La Società non risarcirà in galleria somma superiore a € 700.000,00 per Km di tunnel.

3) Rinuncia alla rivalsa

La società rinuncia al diritto di surroga derivante dall' art. 1916 del codice civile nei confronti degli Assicurati e loro eventuali aventi causa, nonché appaltatori, subappaltatori, fornitori e persone presenti nei luoghi di esecuzione delle opere o che siano in rapporto di dipendenza con uno di costoro; amministratori, dirigenti, dipendenti dell' assicurato, progettisti, società controllate, controllanti, collegate e partecipate, nonché nei confronti di tutti i partecipanti ai lavori. Ciò sempreché tale azione non venga esercitata dall' assicurato stesso.

4) Dichiarazione compagnia - acquisizione informativo-documentale

la Società dichiara di aver ricevuto la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa vigente in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione.

5) Definizione “gravi difetti”

A precisazione di quanto previsto dalle definizioni delle condizioni dello schema tipo 2.4, ai seguenti termini le parti attribuiscono di comune accordo il seguente significato di "gravi difetti costruttivi": quelli che colpiscono parti dell'Opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera.

6) Danni diretti derivanti da gravi difetti

A deroga e precisazione degli artt. 1 e 3, primo comma lettera c) dello schema tipo 2.4, verranno indennizzati i danni alle parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata solo se coinvolte da sinistro che abbia colpito le parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata.

7) Garanzia Rilevati

L'assicurazione è estesa, limitatamente ai rilevati, ai danni dovuti a cedimenti e/o gravi difetti degli stessi purché detti cedimenti o gravi difetti determinino una mancata utilizzabilità dell'opera dichiarata e riconosciuta dagli enti competenti e siano causati da difetto di costruzione e rientrante nelle tipologie di grave difetto di cui all' art. 1669 del Codice Civile.

Viene comunque escluso ogni tipo di indennizzo dovuto ad un non adeguato intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria nonché i danni da normale assestamento.

Relativamente alla presente estensione di garanzia per singolo sinistro sarà considerato un tratto di rilevato, della lunghezza massima di 250 metri.

Per tale estensione di garanzia, in caso di danno, rimane a carico dell'Assicurato lo scoperto del 10% col minimo di € 750.000,00

Limite € 10.000.000,00 per sinistro e per durata.

8) Opere provvisoriale

Ad integrazione di quanto previsto all' art. 7 delle condizioni dello schema tipo 2.4 si intendono garantite le spese sostenute per opere provvisoriale necessarie all' esecuzione dei lavori di riparazione e ripristino del danno quali, a puro titolo esemplificativo e non limitativo: ponteggi, andatoie, passerelle, ponti di sicurezza, sbarramenti, impalcati, reti anticaduta, casseforme, ecc.

Limite € 5.000.000,00 per sinistro e € 10.000.000,00 per durata di polizza.

9) Estensione colpa grave e dolo

Con riferimento all' art. 14, secondo comma lettera d) dello schema tipo 2.4, si intendono compresi i danni conseguenti a "colpa grave" dell'assicurato nonché dolo e colpa grave dei dipendenti, e/o degli incaricati della supervisione e direzione lavori e/o parificati, sia che si tratti di personale dell'assicurato/contraente e del committente sia di liberi professionisti da tali soggetti incaricati.

10) Buona fede

L'omissione da parte dell'assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all' atto della stipula della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano tenute in buona fede. Resta inteso che l'assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con la decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

11) Clausola “Multiple Insured”

Preso atto che la definizione di Assicurati comprende una pluralità di soggetti resta convenuto che, anche in presenza di dolo di uno degli Assicurati, intesi come i Legali rappresentanti, non verrà pregiudicato l'indennizzo secondo i termini stabiliti dalla presente polizza a favore degli altri Assicurati. In questo caso è data facoltà alla Società di esperire azione di rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dell'Assicurato che ha agito dolosamente.

12) Indicizzazione

A parziale deroga dell'art. 4) dello schema tipo 2.4, le somme assicurate indicate in polizza si intendono automaticamente indicizzate sulla base degli indici ISTAT relativi alla tipologia di lavori oggetto della copertura ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza.

Si intendono, analogamente, indicizzati sulla base degli indici ISTAT relativi alla tipologia di lavori oggetto della copertura ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza tutti i minimi di scoperto e le franchigie fisse ivi previste.

Conseguentemente il disposto dell'Art. 22 (Assicurazione parziale-regola proporzionale) non troverà applicazione.

13) Reintegro automatico

A parziale deroga dell'art. 23 dello schema tipo 2.4, si precisa che in caso di sinistro la somma assicurata, i massimali ed i limiti di indennizzo sono automaticamente e con effetto dalla data del sinistro stesso reintegrati nel valore originario.

Il premio per il reintegro verrà quantificato dalla Società con apposita appendice, sulla base del tasso di polizza se il rapporto S/P è inferiore al 60%, o da definirsi se S/P superiore

Si precisa che il reintegro della sola somma assicurata sarà concesso senza premio aggiuntivo fino all'importo di aumento somma assicurata pari a € 2.000.000,00

14) Danni di interruzione di attività di terzi

A parziale deroga dell'art. 14 secondo comma, lettera a) dello schema tipo 2.4, la Società si obbliga a risarcire i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di fornitura e servizi.

Si intende esplicitamente escluso dall' indennizzo qualsiasi danno indiretto relativo alla linea ferroviaria oggetto della copertura assicurativa.

Per ogni sinistro risarcibile a termine della presente estensione di garanzia resta a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% dell'indennizzo dovuto con il minimo di euro 100.000,00.

Limite indennizzo € 1.000.000 per sinistro e per durata

15) Spese di ricerca e localizzazione del danno

A parziale deroga dell'art 3), primo comma, lettera i) dello schema tipo 2.4, si intendono ricomprese nel risarcimento i costi sostenuti e debitamente documentati dall' assicurato per la ricerca e localizzazione della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno. Limite Eur. € 2.500.000,00 per sinistro e € 5.000.000,00 per durata

16) Oneri peritali

La società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle condizioni generali di assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito. Limite di indennizzo per la presente clausola: € 200.000,00 per sinistro e € 500.000,00 per durata di polizza.

Rimane inteso che l'importo di tali spese dovrà essere opportunamente documentato e riferito ad uno standard di costo di mercato per il sinistro oggetto della perizia.

17) Onorari consulenti

La Società in caso di danno risarcibile a termini di polizza rimborserà all'Assicurato le spese e/o gli onorari necessariamente sostenuti per il ripristino delle cose assicurate, nonché per l'assistenza alla preparazione e raccolta della documentazione per la gestione del sinistro, corrisposti a consulenti e professionisti in genere sino ad un limite massimo di risarcimento pari a Euro 200.000,00 per sinistro ed Euro 500.000,00 per durata di polizza

Rimane inteso che l'importo di tali spese dovrà essere opportunamente documentato e riferito ad uno standard di costo di mercato per il sinistro oggetto della perizia.

18) Facoltà di recesso

La società rinuncia al diritto di recesso a seguito di un sinistro dalla presente copertura assicurativa. Valida per entrambe le sezioni.

19) Condizioni prevalenti

Resta convenuto che in caso di discordanza di interpretazione tra la normativa di riferimento (di cui al D.M. 193 del 16/09/2022) e le condizioni particolari, quest' ultime prevarranno.

20) Clausola broker

Agli effetti delle condizioni normative tutte della presente polizza, la società dà atto che ogni comunicazione fatta dall'assicurato al broker si intenderà come fatta alla compagnia, facendo fede per la copertura la data risultante da un documento ufficiale (raccomandata, telefax, telex, e-mail), come pure ogni comunicazione dal broker alla compagnia, nel nome e per conto dell'assicurato, si intenderà fatta dall' assicurato stesso. Fermo ed invariato che gli atti relativi alla polizza non saranno validi se non sono stati sottoscritti dal Contraente e dalla Società. Il Contraente ha nominato quale broker in esclusiva _____.

21) Forma delle comunicazioni

A parziale deroga dell'art. 31 dello schema tipo 2.4, oltre che a mezzo raccomandata, le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte validamente anche a mezzo telegramma, telefax, e-mail e/o qualunque altra forma scritta.

22) Danni a terzi da inquinamento accidentale

A parziale deroga della lettera b) dell'art. 10 della sezione B dello schema tipo 2.4, la Società è obbligata anche per i danni da inquinamento in genere, compreso inquinamento di sorgenti e corsi d'acqua e/o per danni da variazioni delle caratteristiche della falda acquifera, purché determinato da un fatto accidentale e impreveduto.

Rimane escluso l'inquinamento graduale.

Si precisa che detti danni sono risarcibili anche quando derivati da errori e/o involontarie omissioni dell'assicurato. Sono altresì comprese le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

Per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10% col minimo di € 100.000,00

Il limite di risarcimento è fissato in € 2.000.000,00 per sinistro e per durata.

23) Tracciabilità dei flussi finanziari CIG e CUP

La Società prende atto che il Contraente ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3) della Legge 136/2010 e s.m.i. Il codice identificativo di gara attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione al contratto d'Appalto è CIG _____ ed il codice unico di progetto è CUP _____

Si precisa che il presente contratto d'appalto è soggetto agli obblighi di tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Delibera CIPE n. 45 del 2011 e dalla delibera CIPE n. 15 del 2015 con la quale sono state adottate le linee guida per il monitoraggio finanziario delle grandi opere (MGO). Il monitoraggio è basato sull'analisi dei flussi finanziari delle imprese impegnate nella realizzazione dell'opera, grazie all'acquisizione giornaliera degli estratti conto dei conti correnti dedicati in esclusiva all'opera e di informazioni sui bonifici SEPA (obbligatori, tranne limitate eccezioni), conti che ciascun fornitore deve aprire e utilizzare per tutti i movimenti finanziari, in entrata e in uscita, connessi alla realizzazione dell'opera stessa. Il fornitore deve anche, con un'apposita lettera di manleva, autorizzare la sua banca a inviare alla banca dati MGO, operativa presso il DIPE, le suddette informazioni relative al suo conto corrente (estratto conto giornaliero e bonifici emessi), secondo quanto previsto nel Protocollo Monitoraggio Flussi Finanziari allegato al Disciplinare di Gara.

24) Sanctions Clause

La Società non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione dovesse esporre la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o dell'Italia.

25) Clausola di esclusione territoriale

La presente polizza esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (iv) risultante da attività nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le acque”) (riguardo a quest’ultimo, diverso da un mero passaggio senza alcuna sosta nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o le acque con l’eccezione delle rotte internazionali);
- (v) sostenuta dal governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, da persone fisiche o giuridiche residenti nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, o situate nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o nelle loro acque territoriali;
- (vi) o derivante da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o di persone o entità residenti o situate nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

L’Assicuratore non è tenuto a indennizzare l’Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità:

- (iv) derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento;
- (v) sostenuta dal governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell’Assicuratore andrà a beneficio del governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati;
- (vi) in relazione a qualsiasi transazione stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati. Il termine “entità” comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo dei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza nei Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali sotto riportati.

I Paesi / territori embargati o sottoposti a sanzioni totali: CUBA, FEDERAZIONE RUSSA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA REGION AND THE ZAPORIZHZHIA, KHERSON, DONETSK AND LUHANSK PEOPLE’S REGIONS, AFGHANISTAN, BURMA (MYANMAR), BIELORUSSIA.

26) Malattie Infettive

Nonostante qualsiasi disposizione contraria, la presente assicurazione esclude i sinistri, danni, le responsabilità, perdite, spese, i costi e qualsiasi altro importo direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in occasione di, in connessione con, o che in qualsiasi modo coinvolgano o derivino da uno o più dei seguenti fattori - compreso qualsiasi timore o minaccia, reale o percepita -:

- Qualsiasi malattia infettiva, virus, batterio o altro microrganismo (asintomatico o meno); o
- Sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) e/o Coronavirus (COVID-19), compresa qualsiasi mutazione o variazione degli stessi; oppure
- Pandemie o epidemie, dichiarate come tali dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o da qualsiasi autorità governativa,

salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fattori.

27) Coassicurazione e Delega

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto allegato. Resta confermato che in caso di sinistro, ognuna delle Coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea d'impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Compagnia	Quota	